

MISURA/SOTTOMISURA : 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI**AZIONI :**

1. *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura);*
2. *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna);*
3. *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna).*

1.DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE**1.1- Descrizione generale**

Il mantenimento delle superfici prative e pascolive, limitando gli apporti di elementi della fertilità anche nelle zone di pianura, riveste un ruolo essenziale per la salvaguardia e il miglioramento della qualità delle acque, secondo quanto indicato dal DM 7 aprile 2006, dal Piano Direttore 2000, nonché studi di rilevanza comunitaria, quali il Rapporto ADAS-NIVA (2004), commissionato dalla DG Ambiente in ordine ad approfondimenti riguardo alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

1.2 - Obiettivi

- a. tutela della qualità delle acque superficiali e profonde attraverso l'azione fitodepuratrice delle piante erbacee, dovuta all'imposizione di limiti massimi di apporto di azoto ai prati permanenti e il divieto di impiego di diserbanti, fitofarmaci e concimi di sintesi chimica;
- b. protezione dai fenomeni di degrado del suolo, quali erosione e dissesto idrogeologico;
- c. mantenimento della biodiversità botanica e faunistica legata alle tecniche dello sfalcio, e soprattutto nell'ambiente alpino, al pascolamento nelle praterie di alta quota ;
- d. riduzione delle emissioni di protossido di azoto (N₂O) in seguito alla riduzione degli input di fertilizzanti azotati.

1.3 - Ambito territoriale

Azione 1- Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili di montagna, collina e parte della pianura

La presente azione si attiva nelle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Azione 2- Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili di pianura, collina e montagna

La presente azione si attiva nelle seguenti zone:

1. Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (DCR 62/06);
2. Altre zone designate vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto:
 - il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
 - L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);
 - L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
 - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);

Azione 3- Mantenimento di pascoli e prati-pascoli di montagna

La presente azione si attiva nelle Zone montane, così come individuate nell'allegato G alla deliberazione n. 199/2008 e reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 – Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Sono elegibili a contributo le superfici sottoelencate:

- a. Per l'Azione 1 e l'Azione 2, superfici a "prato permanente", ossia utilizzate per la coltivazione di erba e di piante erbacee da foraggio coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non comprese nell'avvicendamento dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a sfalcio da almeno un anno. Sono compresi i medicaia a fine ciclo, dal 4° anno in poi, evoluti a prato polifita permanente.
- b. *Per l'Azione 3 superfici a pascolo e prato-pascolo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1120/09, articolo 2, punto c), identificate da terreni non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, sottoposte a pascolamento da almeno un anno, soggette ad un carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata (v. Standard 4.1 di Condizionalità) e - nel caso dei prati pascoli - sulle quali è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale.*¹⁶

Le superfici sopra descritte devono, se necessario, essere assoggettate a interventi di miglioramento anche se con largo impiego di manodopera.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di impegni previsti.

Azione 1: Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura) e Azione 2: Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna)

- *Nelle zone classificate di montagna e collina (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio successivamente alla data del 15 giugno. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:*¹⁷
 - a. Applicazione omogenea dello sfalcio tardivo (dopo il 15/6 per l'anno 2012) sulla SOI aziendale, mantenendo non sfalciata almeno il 30% della SOI di ciascun appezzamento interessato dall'impegno della presente sottomisura. A tal fine, viene definito appezzamento l'insieme omogeneo di particelle catastali contigue caratterizzate dalla medesima qualità di coltura (pascolo permanente).
 - b. Con riferimento alla Superficie Oggetto di Impegno, il 70% della SOI di ciascun appezzamento a prato potrà essere sottoposta a sfalcio anticipato (cioè prima del 15/6 per

¹⁶ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

¹⁷ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

l'anno 2012), purchè le operazioni di sfalcio vengano attuate partendo dal centro degli appezzamenti, al fine di permettere alla fauna selvatica di trovare rifugio nel restante 30% della superficie della SOI di ciascun appezzamento a prato, che verrà pertanto preservata durante l'esecuzione del primo sfalcio. Esclusivamente per gli ambiti di collina ISTAT, la superficie erbacea di cui al presente paragrafo non deve in alcun modo sovrapporsi alla fascia erbacea di rispetto che costituisce le formazioni lineari di cui alla sottomisura 214-a, e/o le bordure erbacee di cui alla sottomisura 214-d, nel caso di adesione congiunta alle citate sottomisure. Diversamente, negli ambiti di montagna ISTAT, la superficie erbacea preservata dallo sfalcio anticipato di cui alla presente sottomisura non deve sovrapporsi in alcun modo alle bordure erbacee, di cui alla sottomisura 214-d, in caso di adesione congiunta ad entrambe le sottomisure.

- c. Il 30% di superficie erbacea non assoggettata allo sfalcio anticipato deve comunque ottemperare al rispetto delle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale (PMPF, Provvedimento del CR n. 83 del 18.12.1980) che vietano una serie di attività pericolose anche all'esterno delle aree a bosco, fino a 100 metri dal limite del bosco medesimo.
 - d. Le date di effettuazione del primo sfalcio verranno indicate annualmente a partire dall'anno 2012 sulla base dello specifico andamento meteorologico.
- *Nelle zone classificate di pianura (definizione ISTAT), effettuazione del primo sfalcio per l'anno 2012 successivamente alla data del 31 maggio. L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto c), Reg. CE 1120/09], esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a. Applicazione omogenea dello sfalcio tardivo (dopo il 31/5 per l'anno 2012) sulla SOI aziendale, mantenendo non sfalciata almeno il 30% della SOI di ciascun appezzamento interessato dall'impegno della presente sottomisura. A tal fine, viene definito appezzamento l'insieme omogeneo di particelle catastali contigue caratterizzate dalla medesima qualità di coltura (pascolo permanente).
 - b. Con riferimento alla Superficie Oggetto di Impegno, il 70% della SOI di ciascun appezzamento a prato potrà essere sottoposta a sfalcio anticipato (cioè prima del 31/5 per l'anno 2012), purchè le operazioni di sfalcio vengano attuate partendo dal centro degli appezzamenti o, alternativamente, mantenendo una fascia di almeno 10 m di larghezza ai bordi dell'appezzamento medesimo, al fine di permettere alla fauna selvatica di trovare rifugio nel restante 30% della superficie della SOI di ciascun appezzamento a prato, che verrà pertanto preservata durante l'esecuzione del primo sfalcio. La fascia erbacea di cui al presente paragrafo non deve in alcun modo sovrapporsi alla fascia erbacea di rispetto che costituisce le formazioni lineari di cui alla sottomisura 214-a e/o le bordure erbacee di cui alla sottomisura 214-d, nel caso di adesione congiunta alle citate sottomisure.
 - c. Il 30% di superficie erbacea non assoggettata allo sfalcio anticipato deve comunque ottemperare al rispetto delle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale (PMPF, Provvedimento del CR n. 83 del 18.12.1980) che vietano una serie di attività pericolose anche all'esterno delle aree a bosco, fino a 100 metri dal limite del bosco medesimo.
 - d. Le date di effettuazione del primo sfalcio verranno indicate annualmente a partire dall'anno 2012 sulla base dello specifico andamento meteorologico.
 - Dovrà essere assicurato un numero minimo di sfalci pari a 2 per ciascun anno di impegno; in caso di fenomeni climatici eccezionali a scala regionale (es. siccità), è facoltà dell'Amministrazione regionale ridurre il numero minimo di sfalci annui a uno.
 - L'erba sfalciata deve essere asportata;
 - Nel caso in cui la ditta richiedente effettui fertilizzazione organica sulla superficie a prato permanente oggetto di impegno, la medesima dovrà avvenire nei limiti massimi di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno. In tal caso, il beneficiario dovrà conservare copia delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto

¹⁸ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

- o della comunicazione di utilizzo agronomico trasmessa in provincia, al fine di dimostrare il rispetto di tale vincolo.
- Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, adozione del “piano di gestione” predisposto da Avepa, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate secondo i criteri stabiliti nell’Allegato VII al DM 7/4/2006:
 - a. fornire con ciascun intervento irriguo volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di suolo esplorato dalle radici della coltura;
 - b. scegliere il metodo irriguo in base a:
 - caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche del suolo;
 - esigenze o/e caratteristiche delle colture da irrigare;
 - qualità e quantità di acqua disponibile;
 - caratteristiche dell’ambiente.
 - Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d’impegno sia localizzata in “area vincolata” ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati-pascoli (montagna)*

- Sulle superfici dichiarate a prato-pascolo è fatto obbligo all’esecuzione di almeno uno sfalcio annuo;
- Al fine di evitare il sovrapascolamento, sulle superfici dichiarate a pascolo e prato-pascolo è fatto obbligo di assicurare :
 - i. Il pascolamento, razionalizzando i carichi, almeno per un periodo di monticazione non inferiore a 2 mesi;
 - ii. un razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell’area oggetto di impegno;
- Miglioramento agronomico del pascolo con attenzione, fra l’altro :
 - a. Al rinnovo del cotico erboso;
 - b. Allo spietramento;
 - c. A ridurre accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole
- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d’impegno sia localizzata in “area vincolata” ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell’avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;

3.2 - Limiti e condizioni

- Le superfici oggetto d’impegno della presente misura ricadono nell’ambito di applicazione della Standard 4.1 e 4.6 di Condizionalità di Condizionalità 4.1 “Protezione del pascolo permanente”, e sono definite ai sensi dell’articolo 2, punto 2 del Regolamento CE n. 1120/2009. Per tali superfici, a norma dell’articolo 4 del medesimo Regolamento, sussiste di divieto di riduzione di tali superfici dalla destinazione definita ai punti a. e b. del paragrafo 2.2 “Criteri di ammissibilità”.
- Per pascoli e prati pascoli: carico minimo di bestiame al pascolo durante la stagione monticatoria pari a 0,2 UBA/ha;
- Superficie oggetto d’impegno minima pari a 1 ha, in ogni azione ed ogni ambito territoriale;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

Si evidenziano i seguenti obblighi:

a) I carichi zootecnici consentiti sono i seguenti:

- Carico massimo, inteso come mediamente distribuito sulla su tutta la superficie aziendale soggetta a pascolo e/o prato-pascolo (DIRETTIVA 91/676/CEE):
 - i. Zone non Vulnerabili ai nitrati di origine agricola: 4 UBA/ha per anno;
 - ii. Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola: 2 UBA/ha per anno;
- Carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a 0,2 UBA/ha;

b) i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo quinquennale del presente bando è pari a € 10.000.000. Tale importo viene così suddiviso:

- Ambiti di montagna e collina (definizione ISTAT) importo quinquennale pari a € 6.700.000;
- Ambiti di pianura (definizione ISTAT) importo quinquennale pari a € 3.300.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Azione 1: *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura):*

Zone di montagna e collina: premio annuo pari a 287 €/ha

Zone di pianura: premio annuo pari a 329 €/ha

Azione 2: *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (montagna, collina e pianura):*

Zone di montagna e collina: premio annuo pari a 233 €/ha

Zone di pianura: premio annuo pari a 274 €/ha

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna):*

“Zone montane come individuate nell'allegato G alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it”: premio annuo pari a 130 €/ha.

CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

La localizzazione della Superficie oggetto d'impegno in ambito di pianura o collina/montagna concorre all'individuazione di due distinte graduatorie, così come definito ai successivi punti 1. e 2., alle quali afferiscono due distinti importi definiti per il presente bando (vedi paragrafo 4.1).

Nel caso in cui con il presente bando non vengano esaurite completamente le risorse finanziarie messe a disposizione in una delle due graduatorie, i fondi eccedenti verranno utilizzati per il finanziamento della graduatoria in cui non risultino sufficienti risorse, al fine di finanziare la massima parte di domante elegibili.

1- AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA

Nella presente graduatoria, sono inserite le domande afferenti alle seguenti azioni e sottoazioni:

- Azione 1 *prati stabili in zone non vulnerabili* - Zone di montagna e collina;
- Azione 2 *prati stabili in zone vulnerabili* - Zone di montagna e collina;
- Azione 3 *pascoli e prati - pascoli* - Zone montane come individuate nell'allegato G alla deliberazione n. 199/2008 e reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it.

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari	8
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT);	SOI ettari	6
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari	5
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT);	SOI ettari	3
Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di pascolo o prato pascolo (Azione 3);		1

2- AMBITI DI PIANURA

Nella presente graduatoria, sono inserite le domande afferenti alle seguenti sottoazioni

- Azione 1 *prati stabili in zone non vulnerabili* - Zone di pianura;
- Azione 2 *prati stabili in zone vulnerabili* - Zone di pianura;

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di pianura (definizione Istat) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari	8
Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di prati stabili in zone di pianura non vulnerabili (Azione 1 in zone di pianura)		1

I punteggi indicati sia nella tabella di cui al punto 1-AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA sia nella tabella di cui al punto 2-AMBITI DI PIANURA non sono sommabili.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

1-AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Preferenza definita in base alle dimensioni della SOI aziendale: dalla minore alla maggiore	SOI ettari	crescente
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

2-AMBITI DI PIANURA

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Domande di aiuto su superfici che hanno già beneficiato di finanziamenti attraverso l'attuazione degli impegni previsti dall'azione 11-Misura 6 del PSR 2000-2006;	SOI ettari	1°
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

L'elemento "età anagrafica" di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Inoltre, gli impegni inseriti nel presente Bando non risultano compatibili con le superfici che assicurano il rispetto degli impegni di cui alla Misura 215 - Benessere animale, Azione 1.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, contestualmente alla domanda, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.

4. Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, Piano di gestione di cui all'Allegato tecnico 1, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VII al DM 7/4/2006.

I documenti indicati ai numeri 1., 2, 3. e 4. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I¹⁹ del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

¹⁹ Sostituzione apportata con DGR n. 401 del 16/03/2012

7. Allegati tecnici**Allegato tecnico 1 PIANO DI GESTIONE****(da compilare solo nel caso in inserimento in domanda di prati irrigui di pianura e collina)***Principi generali*

Una buona pratica irrigua deve mirare a contenere la percolazione e lo scorrimento superficiale delle acque e dei nitrati in esse contenuti e a conseguire valori elevati di efficienza distributiva dell'acqua.

Criteria da applicare intatte le condizioni di campo

a) fornire ad ogni adacquatura volumi esattamente adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di suolo maggiormente esplorato dalle radici della coltura;

b) scegliere il metodo irriguo in base a:

- caratteristiche fisiche, chimiche e morfologiche del suolo;
- esigenze o/e caratteristiche delle colture da irrigare;
- qualità e quantità di acqua disponibile;
- caratteristiche dell'ambiente.

1- *Classificazione delle superfici oggetto d'impegno in base al rischio di perdita d'azoto a seguito di irrigazione e fertirrigazione. È possibile indicare anche risposte multiple.*

Condizioni di alto rischio	Condizioni di medio rischio	Condizioni di basso rischio
<input type="checkbox"/> terreni sabbiosi molto permeabili ed a limitata capacità di ritenzione idrica; <input type="checkbox"/> presenza di falda superficiale (profondità non superiore a 2 m); <input type="checkbox"/> terreni superficiali (profondità inferiore a 15-20 cm) poggianti su roccia fessurata; <input type="checkbox"/> terreni con pendenza elevata superiore al 10-15 %; <input type="checkbox"/> pratica agricola intensa con apporti elevati di fertilizzanti; <input type="checkbox"/> terreni ricchi in sostanza organica e lavorati frequentemente in profondità;	<input type="checkbox"/> terreni di media composizione granulometrica, a bassa permeabilità ed a discreta capacità di ritenzione idrica; <input type="checkbox"/> presenza di falda mediamente profonda (da 2 a 15-20 m); <input type="checkbox"/> terreni di media profondità (non inferiore a 50-60 cm); <input type="checkbox"/> terreni con pendenza moderata (5-10 %); <input type="checkbox"/> apporto moderato di fertilizzanti.	<input type="checkbox"/> terreni tendenzialmente argillosi, poco permeabili e con elevata capacità di ritenzione idrica; <input type="checkbox"/> suoli profondi più di 60-70 cm; <input type="checkbox"/> falda oltre i 20 m di profondità; <input type="checkbox"/> terreni con pendenza inferiore all'5 %.

2- Pratiche irrigue di riferimento

Tipologia di metodo adottato:

- Scorrimento
- Aspersione
- Microirrigazione
- Infiltrazione laterale
- Subirrigazione capillare
- subirrigazione freatica

3- Volume di adacquamento:

_____ m³/ha

Il volume di adacquamento viene inteso come media del volume di acqua utilizzata per l'irrigazione sulla superficie oggetto d'impegno investita da prato permanente, per l'anno di riferimento.²⁰

Requisiti per la fertirrigazione

Una razionale pratica della fertirrigazione non può prescindere dalla definizione della quantità di elementi nutritivi da applicare e dalla frequenza con cui praticarla durante la stagione irrigua. La quantità totale di elementi nutritivi da somministrare dipende dalle asportazioni da parte della coltura e dalla loro disponibilità nel suolo. La frequenza dipende dalla tessitura del suolo, prevalenza di materiale sabbioso o argilloso, dal ritmo di assorbimento degli elementi nutritivi, e dal metodo irriguo adottato.

Generalmente, con i metodi irrigui non localizzati, è sufficiente praticare un numero limitato di fertirrigazioni in prossimità delle fasi di maggior asportazione da parte della coltura.

Con l'irrigazione a goccia, è necessario regolare gli interventi in considerazione della tessitura, riducendo la frequenza rispetto agli interventi di irrigazione nei terreni con maggior tenore di argilla.

In sintesi:

a) la fertirrigazione deve essere effettuata con il metodo che assicuri la migliore efficienza distributiva dell'acqua, in relazione al suolo ed alla coltura in atto;

b) il fertilizzante deve essere immesso nell'acqua di irrigazione dopo aver somministrato circa il 20-25% del volume di adacquamento;

c) la fertirrigazione deve completarsi quando è stato somministrato l'80-90% del volume di adacquamento.

Indicazioni di carattere generale

Ai fini di una corretta pratica fertirrigua, è necessario tener conto delle seguenti indicazioni di carattere generale:

1) fare riferimento ai manuali per la stima della profondità da bagnare e del punto d'intervento irriguo, specifici per ogni coltura;

2) nell'irrigazione per infiltrazione laterale da solchi il rischio di percolazione dei nitrati decresce dall'inizio alla fine del solco, da terreni tendenzialmente sabbiosi a terreni tendenzialmente argillosi, da terreni superficiali a profondi; da colture con apparato radicale superficiale a colture con apparato radicale profondo;

3) in terreni tendenzialmente argillosi sono sconsigliati turni irrigui molto lunghi per evitare la formazione di fessurazioni.

Nell'irrigazione a pioggia è necessario porre particolare attenzione alla distribuzione degli irrigatori sull'appezzamento, all'intensità di pioggia rispetto alla permeabilità del suolo, all'interferenza del vento sul diagramma di distribuzione degli irrigatori ed all'influenza della vegetazione sulla distribuzione dell'acqua nel suolo.

²⁰ Il volume di adacquamento può essere quantificato utilizzando la seguente relazione:

$$V = (S \times H) Pa (CIC - U_i) / 100, \text{ dove:}$$

dove:

V = Volume di adacquamento (m³/ha)

S = superficie (10.000 m²)

H = profondità media delle radici (m)

Pa = massa volumica apparente (variabile da 1,2 a 1,5 t/m³)

CIC e U_i = umidità del suolo in % del peso della terra secca, alla capacità idrica di campo e al momento dell'intervento irriguo, rispettivamente.